



CORTE DEI CONTI

SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

SAN GIUSTO CANAVESE



C_0936 - COMUNE DI SAN GIUSTO CANAVESE

Prot.Generale n: 0005288

A

Data: 01/10/2021

Ora: 10.48

Classific.: 5-2-0

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sig. Sindaco

All'Organo di Revisione

del Comune di San Giusto Canavese (TO)

Via Pec

Oggetto: Comune di San Giusto Canavese (TO). Rendiconto 2019.

Con riferimento all'oggetto, si invia l'allegata delibera n. 114/2021/PRSE approvata dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte in data 30 settembre 2021.

Il Funzionario Preposto

Nicola Mendoza



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 114/2021/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario
Dott.	Marco MORMANDO	Referendario relatore
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.ssa	Rosita LIUZZO	Referendario

nella camera di consiglio del 30 settembre 2021

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (deliberazione n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;

Visto l'art. 85, comma 3, lettera e), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito

con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che consente lo svolgimento delle adunanze e delle camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto e che dispone che il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato aula di adunanza o camera di consiglio a tutti gli effetti di legge;

Visto l'art. 26 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, relativo alle misure urgenti per lo svolgimento delle adunanze e delle udienze del giudice contabile durante l'ulteriore periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica;

Visto l'art. 1 del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105 con cui, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid-19, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e poi prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021;

Visti l'art. 6 e il punto 4 dell'allegato A del richiamato decreto legge n. 105 del 2021 con cui è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021 l'operatività delle previsioni dei commi 2, 5 e 8 bis del citato art. 85 del decreto legge n. 18 del 2020;

Visto il decreto del 18 maggio 2020, n. 153, con cui, ai sensi dell'art. 20 bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni con la legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Presidente della Corte dei conti ha dettato le norme tecniche in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza per lo svolgimento delle funzioni di controllo della Corte dei conti e per la firma digitale dei relativi atti;

Visto il decreto del 27 ottobre 2020 con cui, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Presidente della Corte dei conti ha ritenuto necessario mantenere fino al termine dello stato di emergenza le regole tecniche e operative in vigore in materia di svolgimento delle adunanze e delle camere di consiglio mediante collegamento in remoto;

Visto il decreto 30 ottobre 2020, n. 6 con cui il Presidente della Sezione ha adottato le misure organizzative per lo svolgimento delle attività della Sezione nel rispetto delle *"nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile"* previste dall'art. 85 del decreto legge n. 18 del 2020, prevedendo, tra l'altro, lo svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze pubbliche da remoto;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 9/SEZAUT/2020/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della

legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto della gestione 2019 e i relativi questionari;

Viste le deliberazioni n. 22/2018/SRCPIE/INPR, n. 17/2019/SRCPIE/INPR, n. 9/2020/SRCPIE/INPR e n. 10/2021/SRCPIE/INPR con le quali sono stati approvati i programmi dei controlli di questa Sezione per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021;

Vista la relazione sul rendiconto dell'esercizio 2019, redatta dall'Organo di revisione del **Comune di San Giusto Canavese (To)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la richiesta istruttoria e la risposta inviata dall'ente locale;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;

Vista l'ordinanza n. 53 del 30 settembre 2021 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio, svolta in videoconferenza effettuata tramite applicativo in uso alla Corte dei conti, con collegamento dei membri del collegio dai propri domicili;

Udito il relatore, Referendario dott. Marco Mormando,

Premesso

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005, e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto

rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Peraltro, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli Enti tali irregolarità contabili, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Considerato in fatto e in diritto

In via preliminare, viene esaminata la questione relativa alla valida costituzione del Collegio mediante collegamento da remoto in videoconferenza con lo strumento Microsoft Teams. Al riguardo, si osserva che la riunione dell'organo giudicante mediante collegamento

telematico è espressamente consentita dal legislatore che, in base al combinato disposto degli artt. 84, comma 6, e 85, commi 1 e 3, lett. e), del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, ha previsto lo svolgimento sia delle udienze che delle camere di consiglio mediante sistema da remoto, allo scopo di coniugare le esigenze di regolare lo svolgimento delle funzioni, anche di controllo, intestate alla Corte dei conti, con le misure di sicurezza necessarie per contrastare l'emergenza sanitaria per COVID-19. L'art. 85 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 (la cui operatività è stata da ultimo prorogata fino al 31 dicembre 2021 con l'art. 6 e il punto 4 dell'allegato A del decreto legge n. 105 del 2021), consente lo svolgimento delle Camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto disponendo che "[i]l luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato aula di udienza o di adunanza o Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge".

Al riguardo, con decreto del 18 maggio 2020, n. 153, ai sensi dell'art. 20 bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni con la legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Presidente della Corte dei conti ha dettato le norme tecniche in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza per lo svolgimento delle funzioni di controllo della Corte dei conti e per la firma digitale dei relativi atti. Norme la cui operatività, considerato il perdurare dell'epidemia, è stata prorogata fino al termine dello stato di emergenza con il decreto del 27 ottobre 2020 sempre del Presidente della Corte dei conti.

La *ratio* della disciplina sopra richiamata è quella di evitare il blocco dell'attività magistratuale, ove lo svolgimento della medesima possa avvenire con modalità atte a ridurre l'esposizione al pericolo della salute dei soggetti interessati (rappresentanti dell'ente, magistrati, personale amministrativo, utenti degli uffici) ed assicurando sempre ampio contraddittorio seppure con modalità documentali.

Ciò premesso, si evidenzia che dall'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2015, n. 266 dall'Organo di revisione sul rendiconto dell'esercizio 2019 del Comune di San Giusto Canavese (To) (Ente con popolazione residente calcolata al 1° gennaio 2020 pari a 3.312 abitanti – fonte ISTAT) sono emerse alcune criticità riguardanti la gestione della cassa vincolata, l'utilizzo di anticipazione di tesoreria, la compilazione dei prospetti a.1 e a.2 allegati al rendiconto, la capacità di riscossione delle entrate proprie e la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), formalmente segnalate all'Ente con nota n. 9275 del 31 marzo 2021 con allegata apposita scheda di sintesi invitandolo a fornire le proprie deduzioni ed ulteriori chiarimenti.

L'Ente, dopo aver fruito di due proroghe richieste per esigenze connesse all'emergenza sanitaria da Covid-19, ha dato riscontro alla predetta richiesta con nota del 19 maggio 2021 a firma congiunta del Sindaco e dell'Organo di revisione.

A seguito dell'esame effettuato sulla documentazione pervenuta, il Magistrato istruttore riteneva sussistessero i presupposti per un esame collegiale, e, pertanto, chiedeva al Presidente della Sezione di fissare apposita adunanza.

*** **

Si premette che, con deliberazione n. 11/2020/SRCPIE/PRSE del 16 gennaio 2020, la Sezione accertava, per gli esercizi 2017 e 2018, un crescente utilizzo di entrate vincolate e anticipazioni di tesoreria e un'irregolare gestione della cassa vincolata; per il solo esercizio 2017, veniva accertata anche l'irregolare contabilizzazione dell'utilizzo delle entrate vincolate e delle partite di giro.

Con la medesima deliberazione, l'Ente veniva invitato a adottare ogni misura idonea ad evitare l'utilizzo sistematico dell'anticipazione di tesoreria. Criticità che, come di seguito verrà specificato, tuttora caratterizza la gestione finanziaria del Comune di San Giusto Canavese.

Per altro verso, dall'esame del rendiconto dell'anno 2019, sono emerse ulteriori criticità nei termini di seguito esposti.

1. Tenuta della cassa vincolata

Dall'esame del questionario al consuntivo 2019, alla domanda se l'Ente abbia provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata, vi è la risposta che *"non ricorre la fattispecie"* (cfr. domanda 2 della Sezione I).

Alla tabella 3 della Sezione I.I *Gestione finanziaria - Cassa* del medesimo questionario inerente alla consistenza del fondo cassa, al rigo relativo ai fondi vincolati, viene riportato zero; informazione che coincide con quanto indicato anche nella relazione dell'Organo di revisione allo schema di rendiconto.

La successiva tabella 4, relativa all'evoluzione della cassa vincolata nel triennio 2017-2019, colonna 2019, non è stata compilata per l'anno 2019.

Tali indicazioni non risultano coerenti con quanto è emerso nel corso dell'istruttoria avente ad oggetto l'esame dei rendiconti degli anni 2017 e 2018, sui quali questa Sezione si è pronunciata con la menzionata deliberazione n. 11/2020/SRCPIE/PRSE del 16 gennaio 2020, e dalla quale è emerso, tra l'altro, che il fondo cassa vincolato al 31 dicembre 2018, da quanto risultante dal conto del tesoriere, era pari ad euro 61.453,37.

Ne consegue quindi che la consistenza al 1° gennaio 2019 non può essere pari a zero.

Invero, con la citata deliberazione, questa Sezione, accertava per l'anno 2017 l'irregolare contabilizzazione dell'utilizzo di entrate vincolate e per gli anni 2017 e 2018 l'irregolare gestione della cassa vincolata, disponendo, al contempo, che l'Ente provvedesse a determinarne la reale consistenza.

L'Ente è stato, quindi, invitato a motivare le segnalate discrasie informative riportate nel questionario al consuntivo 2019, il cui invio, tra l'altro, è avvenuto in data 14 gennaio 2021, ovvero dopo la notifica della citata deliberazione n. 11/2020/SRCPIE/PRSE.

Al riguardo, nel riconoscere l'erronea compilazione del questionario, è stato precisato che *"[t]ale mancanza nasce dal fatto che è stato preso in considerazione l'invio del conto del Tesoriere effettuato in data 29.01.2020 nel quale lo stesso non aveva inserito nel "di cui cassa vincolata" l'importo della stessa [...]. Successivamente, a distanza di diversi mesi, in data 21.05.2020, il Tesoriere ha trasmesso un secondo prospetto, nel quale lo stesso aveva inserito nel "di cui cassa vincolata" l'importo della stessa [...]"*.

Sono stati quindi forniti i seguenti dati:

- fondo cassa al 31 dicembre 2019: euro 88.567,92;
- di cui quota vincolata: euro 58.953,37;
- quota vincolata utilizzata per le spese correnti non reintegrata al 31 dicembre 2019: zero;
- totale quota vincolata al 31 dicembre 2019: euro 58.953,37.

Nell'anno 2019 vi è stata una riduzione di cassa vincolata per euro 2.500,00.

Al riguardo, la Sezione, nel prendere atto dell'incompleta redazione del questionario, rileva come l'Ente non abbia un adeguato monitoraggio contabile della cassa vincolata, a prescindere dalle risultanze del Tesoriere.

Tale rilievo lo si deduce dalla circostanza che della consistenza della cassa vincolata al 31 dicembre 2019 l'Ente sembra averne avuto contezza solo con l'invio, da parte del Tesoriere, della seconda versione del proprio conto (ricevuta il 21 maggio 2020), dal quale emerge la sussistenza di una cassa vincolata di euro 58.953,37, in rettifica del precedente conto ricevuto il 29 gennaio 2020 in cui non risultava sussistere una cassa vincolata.

Sul punto, nel rinviare a quanto analiticamente indicato al punto 10 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011, riguardante la contabilizzazione dell'utilizzo degli incassi vincolati degli enti locali, si richiama quanto indicato al punto 10.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011) nella parte in cui evidenzia che *"[n]el corso dell'esercizio, sulla base del flag attribuito agli ordinativi di incasso e di pagamento ai sensi degli articoli. 180, comma 3, lettera d), e 185, comma*

2, lettera i), del TUEL, sia l'ente che il tesoriere sono in condizione di determinare il saldo di cassa libero e il saldo di cassa vincolato".

Sulla base dell'art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL, infatti, è il responsabile del servizio finanziario o altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità che sottoscrive l'ordinativo di incasso nel cui ambito devono essere indicati eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalla legge, da trasferimenti o da prestiti.

Analoga considerazione vale, ai sensi dell'art. 185, comma 2, lettera i) del TUEL, per i mandati di pagamento nel cui ambito deve essere indicato il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti.

Ne consegue che l'Ente deve essere in grado di conoscere la consistenza della propria cassa vincolata in via autonoma e in modo costante, anche per essere nelle condizioni di effettuare la riconciliazione con il conto del Tesoriere.

Sul punto si richiama anche quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 31 del 19 novembre 2015 nella parte in cui ha posto in evidenza come si debba avere adeguata evidenza contabile delle entrate vincolate ai fini della corretta ricostruzione delle poste che incidono sul risultato di amministrazione.

Un non adeguato monitoraggio di tali poste contabili, infatti, potrebbe comportare la mancata apposizione di vincoli nel risultato di amministrazione, con la conseguente alterazione della relativa quota disponibile.

Dai richiamati principi discende la necessità che l'Ente si doti di strumenti e procedure idonei alla rilevazione contabile delle movimentazioni della propria cassa vincolata, di cui deve avere adeguata e costante contezza sia ai fini della corretta gestione delle entrate vincolate, sia ai fini delle operazioni di riconciliazione con il conto del tesoriere.

2. Utilizzo di anticipazione di tesoreria

Come già rilevato per gli anni 2017 e 2018 con la richiamata deliberazione n. 11/2020/SRCPIE/PRSE, anche nel corso dell'anno 2019 l'Ente ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria ex art. 222 del TUEL, provvedendo alla restituzione della stessa entro la fine dell'esercizio.

Dall'esame dei dati contabili del rendiconto, consultabili dalla BDAP, risultano, infatti, accertamenti e riscossioni sul titolo 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere" pari ad euro 487.859,65 e impegni e pagamenti sul titolo 5 "Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere" di pari importo.

Anche per tale tematica il questionario inviato è stato carente per la mancata compilazione della tabella relativa all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria e delle entrate vincolate, le

cui informazioni sono necessarie per verificare il rispetto delle condizioni di cui al citato art. 222 del TUEL, nonché per conoscere i giorni complessivi di utilizzo di tale istituto e gli oneri finanziari sostenuti.

In sede istruttoria l'Ente ha fornito i predetti dati da cui emerge che vi è stato un utilizzo di anticipazione di tesoreria per 63 giorni, in aumento rispetto ai 41 dell'anno 2018, con un importo massimo di anticipazione giornaliera utilizzata di euro 76.959,19 e la maturazione di interessi passivi al 31 dicembre di euro 540,00.

Invitato a fornire esaustivi elementi conoscitivi sulle misure adottate nel corso dell'anno 2020 per la risoluzione di tale criticità, l'Ente ha rappresentato di aver intrapreso la verifica dei pagamenti dei tributi IMU-TASI e TARI relativi ad anni pregressi specificando che i relativi avvisi d'accertamento sono stati notificati entro il 31 dicembre 2020 e sono diventati esecutivi tra febbraio e marzo 2021.

Viene poi specificato che, nel corso dell'anno 2020, l'Ente, a causa di minori entrate dovute alla pandemia, ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria per 116 giorni per un importo complessivamente autorizzato ai sensi dell'art. 222 del TUEL di euro 830.480,65. L'importo massimo dell'anticipazione giornaliera concessa è stato di euro 100.458,53 e sono maturati interessi per euro 504,40.

Anche per tale esercizio l'anticipazione è stata restituita entro la fine dell'anno. Dall'esame dei dati contabili del rendiconto, consultabili dalla BDAP, risultano, infatti, accertamenti e riscossioni sul titolo 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere" pari ad euro 583.898,46 e impegni e pagamenti sul titolo 5 "*Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere*" di pari importo.

Secondo quanto comunicato dall'Ente, inoltre, non vi sarebbe stato un utilizzo di entrate vincolate in termini di cassa per spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL.

Quest'ultima informazione lascerebbe intendere che nell'anno 2020 non vi è più cassa vincolata almeno nei momenti in cui vi è stata anticipazione di tesoreria dato che, in presenza di liquidità vincolata, il Tesoriere, in assenza di cassa libera, è tenuto prioritariamente ad effettuare i pagamenti con tali risorse vincolate prima di erogare proprie anticipazioni.

Tale aspetto sarà oggetto di approfondimento in sede di esame del rendiconto dell'anno 2020.

Dalla consultazione della banca dati SIOPE si è poi rilevato che, fino al 31 agosto 2021 l'Ente ha incassato sul titolo 7 delle entrate l'importo complessivo di 954.213,09.

Tenendo conto che si tratta dei dati dei soli primi otto mesi, sembrerebbe che la crisi di liquidità in cui versa l'Ente sia in progressivo peggioramento, dato che troverebbe conferma

nell'andamento della riscossione nei termini indicati al successivo punto 4.

Al riguardo la Sezione rammenta che con la menzionata deliberazione n. 11/2020/SRCPIE/PRSE, nel ribadire che l'utilizzo delle entrate vincolate in termini di cassa e l'anticipazione di tesoreria sono strumenti che, seppur previsti dalla normativa, devono essere utilizzati per far fronte a momentanei problemi di liquidità al verificarsi di situazioni straordinarie e imprevedibili, l'Ente era stato invitato ad assumere ogni misura idonea ad evitare un utilizzo sistematico di tali istituti.

Sul punto si ricorda che in occasione dell'esame dei rendiconti degli anni 2017 e 2018, in ordine alle ragioni del ricorso all'anticipazione in parola, l'Ente aveva evidenziato che “[d]al 2017 la necessità di ricorso all'anticipazione di Tesoreria è stata determinata dal rinvio dell'erogazione del saldo del Fondo di solidarietà da parte ministeriale, ed, in particolare, dalla partecipazione a bandi regionali che hanno portato all'attribuzione di contributi regionali previsti, ma che impongono prima la totale liquidazione degli stati di avanzamento lavori, relativi agli investimenti finanziati, con conseguente e solo successiva erogazione regionale delle somme richieste ed anticipate di cassa da parte dell'ente. Un altro motivo rilevante che determina il ricorso all'anticipazione di cassa, è legato al fatto che l'ente emette il ruolo per la riscossione della TARI con prima rata al 30 settembre, per cui nei primi mesi dell'anno manca questa importante entrata corrente”.

A fronte di tali argomentazioni, la Sezione osservava che la sofferenza di cassa solo in parte è attribuibile a fattori esogeni (quali il ritardo nell'erogazione del fondo di solidarietà, ovvero le dinamiche di erogazione di risorse regionali derivanti dalla partecipazione a bandi). Per i fattori endogeni, ovvero riconducibili ad autonome scelte gestionali dell'Ente quali le modalità di accertamento della TARI, la Sezione riteneva necessario che l'Ente, nell'esercizio della propria autonomia, adottasse ogni misura idonea ad evitare il ricorso in via ordinaria ad anticipazioni di cassa, ovvero all'utilizzo di cassa vincolata.

Allo stato, considerati anche i dati SIOPE dell'anno 2021 (fino al 31 agosto), le misure fino ad ora adottate dall'Ente non sono state sufficienti per risolvere tale criticità per cui, nella sostanza delle cose, l'Ente dall'anno 2017 sta facendo un costante e crescente ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

Sul punto la Sezione, ad ogni modo, deve necessariamente tenere conto dell'impatto che l'emergenza sanitaria da Covid-19 ha avuto sulla gestione finanziaria degli enti locali che, sul fronte della riscossione delle entrate, ha comportato la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione disposta dall'art. 68 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 aprile 2020, n. 27) e successive modificazioni per il periodo dall'8 marzo 2020 al 31

agosto 2021.

Formulata tale precisazione, la Sezione osserva che l'anticipazione di tesoreria rappresenta una forma di finanziamento cui l'Ente locale può ricorrere, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 222 Tuel, per far fronte a momentanee esigenze di liquidità.

È stato inoltre chiarito che *"l'anticipazione di cassa è negozio caratterizzato da una causa giuridica mista nella quale si combinano la funzione di finanziamento con quella di razionalizzazione dello sfasamento temporale tra flussi di spesa e di entrata, attraverso un contratto di finanziamento a breve termine tra ente pubblico e tesoriere"*.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 188 del 2014, ha precisato che *"[s]e il carattere di finanziamento a breve termine sembra ascrivere l'anticipazione di cassa alla categoria dell'indebitamento e, in quanto tale, determina il problema della sua compatibilità con l'art. 119, sesto comma, Cost., non si può disconoscere, in punto di fatto, l'esistenza nella legislazione statale di norme che autorizzano, entro specifici limiti, gli enti territoriali a ricorrere all'anticipazione (art. 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» ed art. 10, comma 4, della legge 16 maggio 1970 n. 281, recante «Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario»).* Ciò deriva dal fatto che il legislatore statale – ancorché nel definire i confini della nozione di indebitamento sia vincolato ai «criteri adottati in sede europea ai fini del controllo dei disavanzi pubblici» (sentenze n. 425 del 2004) – ha cercato di conciliare, attraverso l'enunciazione di disposizioni specifiche, che in questa sede non vengono in esame, la gestione di particolari contingenze del servizio di tesoreria con il rispetto dei vincoli concordati in sede europea. Sulla base di tale bilanciamento, che non può prescindere dalle indicazioni elaborate in sede comunitaria, la causa di finanziamento dell'anticipazione è stata ritenuta compatibile col divieto di cui all'art. 119, sesto comma, Cost. nei casi in cui l'anticipazione sia di breve durata, sia rapportata a limiti ben precisi e non costituisca surrettiziamente un mezzo di copertura alternativo della spesa (principi trasposti, tra l'altro, nell'art. 3, comma 17, della richiamata legge n. 350 del 2003). In pratica, sono questi i caratteri che ne fanno «un finanziamento non comportante indebitamento»".

Ciò posto, un ricorso costante e senza sostanziale soluzione di continuità all'anticipazione di tesoreria, come nel caso di specie, sconfina in una forma anomala d'indebitamento, trasformando l'anticipazione in una forma di debito a medio termine in difformità dall'art. 119 della Costituzione che pone stringenti limiti in ordine all'utilizzo dell'indebitamento, con ogni conseguenza di legge.

Sul punto, si rileva, infatti, che l'Ente ha fatto frequente ricorso ad anticipazioni di tesoreria

nel triennio 2017-2019, protrattasi anche negli esercizi 2020 e 2021 (almeno fino al 31 agosto).

La Sezione, nel prendere atto di tale contesto, rileva che il continuo ricorso all'anticipazione di tesoreria, risalente ad esercizi anteriori all'insorgere dell'emergenza sanitaria da Covid-19, potrebbe essere un indice sintomatico di un grave squilibrio strutturale della gestione di competenza tra entrate e spese e non solamente un disallineamento temporaneo tra incassi e pagamenti, espressione, anche, della difficoltà in cui si trova l'Ente nella riscossione delle proprie entrate.

Come si desume dalla normativa e dalla giurisprudenza sopra riportata, detto istituto è da considerarsi di natura straordinaria, da utilizzare per il superamento di crisi di liquidità meramente temporanee. Conseguentemente non può divenire mezzo ordinario di gestione per il pagamento delle spese, testimonianza di una cronica sofferenza di liquidità.

Per altro verso, si evidenzia che il comma 3-bis dell'art. 187 del TUEL (comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. h), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) prevede che *"[l]'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193"*.

Per gli enti che si trovano nelle medesime situazioni, il comma 2-ter dell'art. 166 del D.Lgs. n. 267 del 2000 (aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. g), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) prevede, inoltre, l'incremento dallo 0,30 allo 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio per la formazione del fondo di riserva disciplinato dal primo comma del medesimo articolo, da iscrivere nella missione *"Fondi e Accantonamenti"*, all'interno del programma *"Fondo di riserva"*.

La Sezione invita, pertanto, l'Ente a adottare le misure organizzative necessarie per superare la crisi di liquidità in atto e ripristinare le condizioni di una sana e regolare gestione della cassa, fermo restando il divieto all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato nei termini indicati dal menzionato comma 3-bis dell'art. 187 del TUEL e l'obbligo di un maggior stanziamento in bilancio per il fondo di riserva previsto dall'art. 166 del TUEL.

3. Verifica degli equilibri

Dall'esame dei dati contabili del rendiconto dell'anno 2019, consultabili dalla BDAP, emerge un risultato di competenza (rigo W1) di euro 96.915,37, di cui euro 8.352,50 di parte

corrente (O1) ed euro 88.562,87 di parte capitale (Z1), un equilibrio di bilancio (rigo W2) di pari importo, in assenza di accantonamenti e risorse vincolate finanziate con le risorse del bilancio, e, infine, un equilibrio complessivo (rigo W3) di euro 89.217,11, di cui euro 654,24 di parte corrente (O3) ed euro 88.562,87 di parte capitale (Z3).

Rispetto all'equilibrio di bilancio (rigo W2) e all'equilibrio complessivo (rigo W3), tenuto conto dei valori riportati nei nuovi allegati a.1 e a.2 al rendiconto si rilevano le seguenti criticità.

3.1 Elenco risorse accantonate – allegato a.1 al rendiconto

Dal prospetto relativo alla composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 emerge che l'Ente ha accantonato l'importo di euro 610.938,23, interamente destinato al FCDE.

Il medesimo accantonamento risulta indicato anche nell'allegato a.1 al rendiconto, relativo all'elenco delle risorse accantonate, da cui risultano i seguenti dati:

Analitico risorse accantonate	Risorse accantonate al 1/1/2019 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2019 (con segno -) (b)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2019 (c)	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-) (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019
Fondo crediti di dubbia esigibilità	603.239,97	0,00	0,00	7.698,26	610.938,23
Totale risorse accantonate	603.239,97	0,00	0,00	7.698,26	610.938,23

Fermi restando i valori indicati nella prima e nell'ultima colonna, che corrispondono rispettivamente al valore dell'accantonamento al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019, dal raffronto di tale prospetto con lo stanziamento definitivo del bilancio 2019 del FCDE (missione 20 – programma 02) risulta che le risorse stanziare sono pari ad euro 87.895,00, per cui l'incremento del fondo si sarebbe dovuto indicare nella colonna c) per l'importo di euro 7.698,26 e non nella colonna d), così come emerge dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118 del 2011) che, al punto 13.7.1, nell'espone le modalità di compilazione dell'allegato a.1, afferma che *"[u]na particolare attenzione deve essere dedicata alla compilazione dei capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), da effettuare tassativamente secondo le seguenti modalità:*

1) i primi importi da inserire sono quelli riguardanti le voci delle colonne indicate con le lettere a) ed e), nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote del FCDE accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili;

2) dopo le lettere a) e e) inserire l'importo della lettera b), nella quale deve essere indicata la quota del FCDE del risultato di amministrazione che è stata applicata al bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce. L'utilizzo del FCDE non richiede l'applicazione al bilancio nella voce «Utilizzo del risultato di amministrazione», in quanto l'utilizzo di tale fondo è registrato in sede di predisposizione del rendiconto riducendo l'importo del FCDE nel risultato di amministrazione in considerazione dei residui attivi cancellati o riscossi nel corso dell'esercizio. Gli enti che iscrivono il fondo crediti in entrata del bilancio per poi riaccantonarlo obbligatoriamente (per lo stesso importo incrementato del nuovo accantonamento previsto in relazione alle entrate che si prevede di accertare), valorizzano l'importo del FCDE applicato al bilancio nella colonna di cui alla lettera b) con il segno (-);

3) se l'importo indicato nella colonna della lettera (e) è minore della somma algebrica degli importi indicati nelle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d);

4) se l'importo nella colonna della lettera (e) è maggiore della somma algebrica degli importi indicati nelle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella lettera (d) con il segno (+)".

Come riconosciuto dall'Ente in sede istruttoria, tale errore ha comportato anche l'errata compilazione del prospetto degli equilibri, nel quale l'importo di euro 7.698,26 è stato indicato quale variazione degli accantonamenti di parte corrente effettuati in sede di rendiconto, anziché quale risorsa di parte corrente già accantonata nel bilancio.

Ne consegue che risulta errato il valore dell'equilibrio di bilancio (rigo W2), che a sua volta deriva dalla sommatoria dei rispettivi valori di parte corrente (rigo O2) e di parte capitale (rigo Z2), al quale dovrebbe essere sottratto il menzionato importo di euro 7.698,26.

Sul punto occorre evidenziare che, nonostante il riconoscimento dell'errore nella compilazione dell'allegato a.1, l'Ente, in sede istruttoria, ha riproposto un prospetto di verifica degli equilibri ancora errato nella misura in cui non è stata valorizzata la voce *Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2019* con l'indicazione di un equilibrio di bilancio di parte corrente ancora di euro 8.352,50 in luogo

di euro 645,24. Errore che si riverbera sui valori complessivi per cui l'equilibrio di bilancio (W2) viene indicato con il valore di euro 96.915,37 in luogo di euro 89.217,11.

Ciò posto, la Sezione accerta l'errata compilazione dell'allegato a.1. al rendiconto ed il conseguente errore di compilazione del prospetto di verifica degli equilibri. Al contempo, si rileva che l'entità dell'errore, nella sostanza, non è tale da comportare alterazioni in merito all'effettivo rispetto degli equilibri come rappresentati nella situazione rilevabile a rendiconto 2019.

3.2 Elenco risorse vincolate – allegato a.2 al rendiconto

Dal prospetto relativo alla composizione del risultato di amministrazione emerge una parte vincolata di complessivi euro 115.493,64 di cui:

- euro 8.701,37 per vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili;
- euro 56.249,53 per vincoli derivanti dalla contrazione di mutui;
- euro 50.542,74 per altri vincoli.

Tali importi vengono esposti nell'allegato a.2 al rendiconto, relativo all'elenco delle risorse vincolate da cui risultano i valori che vengono sinteticamente riportati nella seguente tabella:

Analitico risorse vincolate	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2019 (a)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2019 (b)	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2019 (c)	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2019 (h) = (b) + (c) - (d) - (e) + (g)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019 (i) = (a) + (c) - (d) - (e) - (f) + (g)
Totale vincoli derivanti dalla legge (I/1)	36.446,37	36.442,37	-27.741,00	8.701,37	8.701,37
Totale vincoli derivanti da finanziamenti (I/3)	56.249,53	56.249,53		56.249,53	56.249,53
Totale altri vincoli (I/5)	50.542,74	50.542,74		50.542,74	50.542,74
Totale risorse vincolate (I = I/1 + I/2 + I/3 + I/4 + I/5)	143.238,64	143.234,64	-27.741,00	115.493,64	115.493,64

nota: le colonne d), e), f), g) non sono state valorizzate e non vengono riportate per economicità di esposizione

Rispetto ai dati sopra esposti si rilevano le seguenti criticità:

- il totale delle risorse vincolate al 1° gennaio 2019, pari ad euro 143.238,64, non corrisponde con il valore al 31 dicembre 2018, pari ad euro 150.561,01;

- il totale delle risorse vincolate applicate al bilancio, pari ad euro 143.234,64, non è congruente con quanto indicato nella tabella relativa alla tipologia di avanzo applicato presente a pag. 16 della relazione dell'Organo di revisione allo schema di rendiconto, dalla quale risulta che la parte vincolata applicata al bilancio è pari ad euro 28.000,00 (informazione contenuta anche nella tabella presente nel questionario e relativa all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione);
- il totale delle risorse accertate viene indicato con segno negativo. Tale anomalia, tra l'altro, è stata oggetto di segnalazione di errore, anche se non bloccante, della BDAP in fase di caricamento degli schemi di rendiconto.

Per altro verso, così come è stato compilato l'allegato a/2, sembrerebbe che tutte le risorse vincolate al 31 dicembre 2019 derivino dagli stanziamenti di bilancio, il che comporterebbe l'indicazione di tale valore al corrispondente rigo del prospetto degli equilibri determinando un peggioramento di pari importo del valore dell'equilibrio di bilancio (rigo W2) e conseguentemente dell'equilibrio complessivo (rigo W3), che risulterebbero entrambi negativi.

In realtà l'Ente ha poi compilato la seconda parte dell'allegato a/2 come segue (dati sintetici):

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate ($m = m/1 + m/2 + m/3 + m/4 + m/5$)	115.493,64	115.493,64
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti ($n = l - m$)	0,00	0,00

Come riportato nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio al punto 13.7.2 dell'allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118 del 2011 (da ultimo modificato con i DD.MM. 1° agosto 2019 e 7 settembre 2020), tali ultime informazioni sono necessarie al fine di evitare che le stesse risorse siano contemporaneamente indicate sia come accantonate che come vincolate al risultato di amministrazione.

L'Ente, quindi, con la compilazione della seconda parte dell'allegato a.2 ha riportato che tutte le risorse vincolate nel bilancio sono confluite nella parte accantonata del risultato di amministrazione, indicando a zero il rigo "n" dell'allegato a.2 che deve essere riportato a sua volta nel prospetto degli equilibri come risorse vincolate nel bilancio.

Tale indicazione non può essere corretta in quanto dalla composizione del risultato di amministrazione risulta una parte accantonata di euro 610.938,23, relativa al solo FCDE,

e una parte vincolata valorizzata in coerenza ai dati riportati nella prima parte dell'allegato a.2 (sia per singole voci che per totale).

Tale incongruenza, consistente nel valore del rigo "n" pari a zero e presenza di importi vincolati nel risultato di amministrazione, è stata, tra l'altro, segnalata anche dalla BDAP in fase di caricamento degli schemi di bilancio.

L'allegato a.2, pertanto, per come compilato dall'Ente non consente di determinare in modo puntuale quali siano le risorse vincolate stanziare nel bilancio 2019 e quale sia il corrispondente valore da indicare nel prospetto degli equilibri, con conseguente impossibilità di verificarne gli effettivi valori.

Invitato a chiarire le modalità di compilazione di tale allegato, l'Ente ha riconosciuto che, effettivamente, vi è stato un errore nell'indicazione dei dati al 31 dicembre 2018 (ovvero 1° gennaio 2019) ed ha confermato, per quanto riguarda la seconda parte dell'allegato a.2 (dati sintetici), che non vi sono quote vincolate ricomprese negli accantonamenti.

Sono stati, pertanto, riprodotti i relativi prospetti nei quali si riportano, tra gli altri, i seguenti dati:

- totale vincoli derivanti dalla legge: euro 8.256,91, di cui euro 3.200,00 derivanti da risorse vincolate nel bilancio al 31 dicembre 2019;
- totale vincoli derivanti da trasferimenti: euro 56.249,53;
- totale altri vincoli: euro 50.542,74.

Il totale dei vincoli indicato nel nuovo prospetto è di euro 115.049,18.

Viene riprodotta anche la seconda parte dell'allegato a.2 con la specificazione dei dati sintetici che distinguono le quote accantonate riguardanti risorse vincolate, ora pari a zero, dalle risorse vincolate al netto di quelle oggetto di accantonamento ora pari ad euro 115.049,18 (e non ad euro 150.049,18 come erroneamente indicato dall'Ente nel nuovo prospetto. Si considera tale dato un mero errore materiale dal momento che l'importo indicato non corrisponde alla somma delle voci del prospetto).

Per altro verso, tenendo conto del nuovo prospetto, emerge una diversa quantificazione delle voci indicate nel prospetto di composizione del risultato di amministrazione, come riconosciuto dallo stesso Ente che ha riprodotto anche un nuovo prospetto del risultato di amministrazione.

Nello specifico, invariate le altre voci, emergono le seguenti differenze:

- i vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili ammontano ad euro 8.256,91 e non ad euro 8.701,37, con una differenza in diminuzione di euro 444,46;
- il totale della parte vincolata ammonta ad euro 115.049,18 in luogo della maggiore somma di euro 115.493,64.

Tali differenze comportano anche una variazione in aumento della quota disponibile del risultato di amministrazione ora pari ad euro 336.807,31 in luogo di euro 336.362,85.

Tenendo conto dei dati forniti, dai quali emerge che i vincoli ricomprendono anche l'importo di euro 3.200,00 stanziati in bilancio, ne consegue che l'equilibrio di bilancio (W2), comunque conseguito dall'Ente, ammonta ad euro 86.017,11.

Per quanto esposto, la Sezione rileva l'erronea compilazione dell'allegato a.2 al rendiconto relativo all'elenco delle risorse vincolate, dalla quale è discesa anche l'erronea determinazione del risultato di amministrazione la cui quota disponibile è lievemente maggiore (euro 336.807,31 in luogo di euro 336.362,85), nonché l'erronea compilazione del prospetto degli equilibri di bilancio, sebbene, anche in questo caso, si rileva che l'entità dell'errore, nella sostanza, non è tale da comportare alterazioni in merito all'effettivo rispetto degli equilibri come rappresentati nella situazione rilevabile a rendiconto 2019.

L'entità degli errori rilevati, sebbene di importo contenuto, avendo inciso anche sulla determinazione del risultato di amministrazione, rende necessario una riapprovazione dei prospetti errati da parte dell'Organo consiliare con il conseguente riallineamento dei dati nella BDAP.

Nel complesso, pur riconoscendo che gli allegati a.1 e a.2 hanno costituito una rilevante novità nella redazione del rendiconto dell'anno 2019, considerata la tipologia degli errori rilevati (ovvero la non coincidenza dei dati al 31 dicembre 2018 rispetto ai dati contenuti nel relativo rendiconto), la Sezione invita l'Ente a porre maggiore attenzione nella redazione di tali prospetti, la cui errata compilazione, a cascata, incide sulla determinazione degli equilibri di bilancio e, come avvenuto in questo caso, sulla determinazione della composizione del risultato di amministrazione.

4. Riscossione delle entrate proprie

Dai dati contabili del rendiconto dell'anno 2019 risulta una capacità di riscossione complessiva del 55,45%, mentre quella sulle entrate proprie (titoli 1 e 3) è pari al 46,62%, entrambe in peggioramento rispetto all'esercizio 2018 (59% e 49%).

La scarsa capacità di riscossione, soprattutto in conto residui, è già stata oggetto di rilievo da parte di questa Sezione con la deliberazione n. 11/2020/SRCPIE/PRSE del 16 gennaio 2020.

Nell'occasione era già emersa l'esistenza di residui attivi per IMU oggetto di contenzioso con la società Granata S.r.l., allora quantificati dall'Ente in euro 539.793,76, con la specificazione di aver provveduto a dare adeguata copertura nel fondo crediti di dubbia esigibilità.

Dall'esame dell'elenco dei residui attivi al 31 dicembre 2019, consultabile dalla BDAP, quelli intestati alla società Granata S.r.l. ammontano complessivamente ad euro 523.444,71, di cui euro 430.793,71 al titolo 1 (per imposta IMU) ed euro 92.651,00 al titolo 3 (per sanzioni).

Anche escludendo tali importi dai rispettivi residui iniziali, le percentuali di riscossione in conto residui risultano comunque piuttosto contenute; si attestano infatti al 34,47% per il titolo 1 e al 23,63% per il titolo 3.

Con riguardo al contenzioso con la società Granata S.r.l., l'Ente ha inviato una nota dell'avvocato a cui è stato affidato il relativo incarico di difesa in giudizio, dalla quale si evince, in sintesi, che la società, già destinataria di avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali non impugnate, ha invece impugnato un ultimo atto di ingiunzione fiscale notificatogli nel 2018 e avente ad oggetto l'IMU dovuta per gli anni d'imposta 2013-2016, dell'importo complessivo di euro 539.798,94, comprensivo di capitale, sanzioni, interessi e spese di notifica.

Per tale gravame la C.T.P. di Torino ha emesso sentenza n. 1194/08/2019, depositata in data 30 settembre 2019, con la quale ha respinto il ricorso proposto da Granata S.r.l., condannando la società al pagamento delle spese legali, liquidate in euro 12.000,00, oltre accessori di legge.

Sentenza passata in giudicato per decorso dei termini di impugnazione.

A tale provvedimento si sono poi aggiunti gli avvisi di accertamento notificati dal Comune per gli anni 2017 e 2018 (anno di rilascio dell'immobile), divenuti definitivi per mancata impugnazione per cui il credito dell'Ente è aumentato di ulteriori 236.014,77 euro iscritti a ruolo coattivo ed affidati ad Agenzia Entrate-Riscossione per il relativo recupero.

Definito l'intero debito accertabile nei confronti di Granata S.r.l., è stato verificato che la società debitrice non risulta proprietaria di ulteriori immobili sul territorio italiano, per cui – a seguito dell'intervenuta definitività degli atti impositivi notificati dal Comune – non è risultato possibile procedere ad alcuna attività esecutiva immobiliare nei confronti della società, in quanto i beni immobili per cui la stessa risultava soggetto passivo ai fini IMU erano di proprietà della società di *leasing*.

È stata quindi effettuata una verifica patrimoniale per accertare il possesso da parte della società debitrice di ulteriori beni aggredibili, per valutare la possibilità di attivare direttamente eventuali procedure esecutive e/o cautelari ai sensi del titolo II del D.P.R. 602/1973, il cui esito è stato sostanzialmente negativo.

Nello specificare le ulteriori iniziative che l'Ente porrà in essere per evitare la prescrizione di tale credito, ciò che emerge è la difficile, per non dire remota, possibilità di incasso tanto

che lo stesso studio legale, in conclusione, suggerisce all'Ente di iscrivere a ruolo coattivo anche il credito portato dall'ingiunzione fiscale emessa per gli anni 2013-2016 (come ha già fatto per l'ingiunzione fiscale relativa agli anni 2017-2018), delegando ad Agenzia Entrate-Riscossione la riscossione di tutti gli importi accertati ai fini IMU affinché, in considerazione del presumibile esito negativo dell'attività di riscossione, possa rilasciare la conseguente dichiarazione di inesigibilità del relativo credito ai sensi degli artt. 19 e 20 D.Lgs. 112 del 1999.

In ordine, poi, alla difficoltà di riscossione delle altre entrate proprie, l'Ente ha rappresentato che nell'anno 2020 sono iniziati i controlli sull' IMU - TASI e la TARI relativi all'anno alle annualità precedenti, e si è dato corso agli avvisi di accertamento notificati nei mesi di novembre e dicembre, divenuti eseguiti nei mesi di febbraio e marzo 2021 per i seguenti importi:

- euro 86.787,82 per IMU;
- euro 21.481,32 per TASI;
- euro 35.894,63 per TARI.

Per l'anno 2021 è poi intenzione dell'Ente procedere all'emissione degli avvisi di accertamento IMU e TARI relativi agli anni 2016-2017-2018, per poi procedere nell'anno 2022 con quelli dell'anno 2019 e 2020.

In ordine alle difficoltà di riscossione delle entrate del titolo 3, invece, l'Ente non ha fornito alcun elemento di risposta.

Sul punto è giusto il caso di evidenziare che, nell'anno 2019, l'Ente, per le entrate del titolo 3 – tipologia 100 (*Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*) ha incassato 16.456,16 euro a fronte di residui iniziali di 63.166,04 per una percentuale del 26,05%.

Ancora più critica è la riscossione delle entrate della tipologia 200 (*Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti*) per cui sono stati incassati 47.967,05 euro a fronte di residui iniziali di 243.805,87 euro, per una percentuale del 19,67%.

Nel prendere atto di quanto rappresentato in sede istruttoria, la Sezione rileva come l'Ente sembrerebbe ora essersi attivato per il recupero dei crediti tributari a differenza del passato per il quale sembrerebbe che l'attività di riscossione non sia stata intrapresa con la dovuta solerzia.

Sul punto si evidenzia che l'attività di riscossione delle entrate proprie è indispensabile per assicurare l'effettivo introito delle risorse necessarie per garantire i servizi ai cittadini ed il funzionamento della struttura organizzativa dell'Ente, per cui deve essere svolta con il

dovuto tempismo al fine di non affievolire, con il passare del tempo, le possibilità di recupero. È questo un settore che, soprattutto per gli enti in crisi di liquidità come il Comune di San Giusto Canavese, deve essere adeguatamente presidiato al fine di assicurare che la gestione della riscossione delle entrate venga svolta in maniera celere ed efficiente e non certo al solo scopo di impedire la prescrizione dei crediti.

Per altro verso, sempre con riguardo alle entrate di natura tributaria è bene evidenziare l'esigenza di preservare le condizioni di equità fiscale che impongono di far gravare l'onere della spesa pubblica sull'intera comunità amministrata, fermo restando il principio di capacità contributiva sancito dall'art. 53 della Costituzione.

Sul punto la Corte costituzionale ha avuto modo di evidenziare che *"[a]nche un obbligo tributario di ridotto ammontare, come può essere spesso quello derivante da imposte locali, concretizza l'inderogabile dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. e in quanto tale deve essere considerato dall'ordinamento, pena non solo la perdita di rilevanti quote di gettito ma altresì il determinarsi di 'disorientamento e amarezza per coloro che tempestivamente adempiono e ulteriore spinte a sottrarsi al pagamento spontaneo per molti altri' (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione 8 aprile 2021, n. 4)"* (Sentenza costituzionale 10 giugno 2021, n. 120).

In ordine poi all'esigenza di preservare gli equilibri di bilancio, si rammenta che il tendenziale peggioramento della capacità di riscossione comporta l'esigenza di effettuare sempre maggiori accantonamenti nel fondo crediti di dubbia esigibilità da calcolare sulla base dei criteri indicati dal punto 3.3. del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria contenuto nell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011.

L'esigenza di dover provvedere a sempre maggiori accantonamenti comporterebbe, di riflesso, una progressiva riduzione dei margini di azione dell'Ente nello svolgimento delle proprie funzioni, a discapito dei servizi da rendere alla comunità e del buon funzionamento della struttura organizzativa.

Dal punto di vista contabile, per altro verso, si rammenta che il richiamato principio contabile, al punto 9.1., precisa che *"[t]rascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di*

riclassificare il credito nello stato patrimoniale. Al fine di rendere possibile seguire l'evoluzione delle attività di esazione affidate a terzi e di procedere alla loro definitiva cancellazione una volta che sia stata dimostrata l'oggettiva impossibilità della loro realizzazione parziale o totale, è opportuno che i crediti riconosciuti di dubbia o difficile esazione, stralciati dalle scritture finanziarie, siano identificati negli elenchi allegati al rendiconto annuale indicando il loro ammontare complessivo. Considerato che, a seguito dell'adozione a regime del principio della competenza finanziaria cd. potenziata, i residui sono interamente costituiti da obbligazioni scadute, con riferimento a tali crediti è necessario attivare le azioni di recupero mediante procedure coattive. I crediti formalmente riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso la delibera di riaccertamento dei residui. Il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza dei crediti deve essere adeguatamente motivato attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione totale o parziale, o indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione, rimanendo fermo l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie".

Ciò posto, la Sezione invita l'Ente, per un verso, a monitorare con attenzione l'andamento dei residui attivi la cui gestione deve essere improntata al rispetto dei richiamati principi contabili e, per altro verso, ad assumere ogni iniziativa utile a potenziare la capacità di riscossione delle entrate proprie per le quali, allo stato, si rilevano percentuali piuttosto contenute.

Infine, in ordine al contenzioso con la Granata S.r.l. si ribadiscono le raccomandazioni già formulate con la deliberazione 11/2020/SRCPIE/PRSE in ordine alla necessità di continuare a monitorare con attenzione tale specifico contesto, avendo cura di tenerne conto nella determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità considerate le difficoltà già incontrate per la riscossione dell'imposta dovuta per le annualità pregresse e per le quali appaiono sempre più remote le possibilità di effettivo incasso.

5. Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Strettamente correlata al tema della capacità di riscossione è l'esame della consistenza del FCDE accantonato al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019.

In particolare, l'accantonamento complessivo è di euro 610.938,23 e corrisponde con l'importo minimo indicato nell'allegato c) al rendiconto relativo alla composizione del fondo.

Di tale importo:

- la quota calcolata sui residui del titolo 1 è di euro 521.663,84, pari al 33,99% dei residui conservati di euro 1.534.727,60 (di cui euro 1.019.195,97 relativi ad esercizi precedenti);
- la quota calcolata sui residui del titolo 3 è di euro 69.274,39, pari al 17,42% dei residui conservati pari ad euro 397.710,75 (di cui euro 310.725,80 relativi ad esercizi precedenti).

Risulta, infine, una quota del FCDE in conto capitale pari ad euro 20.000,00 calcolato sui residui del titolo 4, tipologia 500 "altre entrate di parte capitale".

In linea di massima, considerati i dati della capacità di riscossione, tali percentuali di accantonamento appaiono piuttosto contenute per cui il FCDE accantonato nell'anno 2019 sembrerebbe sottostimato.

Tra l'altro, in sede di istruttoria relativa ai rendiconti 2017 e 2018 di cui alla citata deliberazione n. 11/2020/SRCPIE/PRSE, l'Ente aveva assicurato che i residui attivi IMU oggetto di contenzioso con la società Granata S.r.l. trovavano adeguata copertura nel FCDE; residui di per sé pari ad euro 523.444,71, di cui euro 430.793,71 del titolo 1 (per imposta IMU) ed euro 92.651,00 del titolo 3 (per sanzioni).

Il solo importo dei residui correlati a detto contenzioso assorbe l'85,67% del FCDE accantonato con il risultato di amministrazione del 2019.

Infine, dalla tabella 2.2 del questionario al consuntivo, relativa all'andamento delle riscossioni in conto residui dell'ultimo quinquennio di specifiche categorie di entrate ivi riportate, oltre a risultare scarse percentuali di riscossione, risultano alcune incongruenze quali:

- per i residui attivi TARSU/TIA/TARI/TARES, pari ad euro 445.683,22, non è stato indicato alcun accantonamento, nonostante per tale tipologia di entrata si riscontri, in generale, una elevata difficoltà di riscossione;
- per i residui attivi per sanzioni codice della strada, pari ad euro 136.184,42, è stato fatto un accantonamento di euro 68.704,18, il che escluderebbe che l'accantonamento per i residui del titolo 3, pari ad euro 69.274,39, sia comprensivo della quota di sanzioni IMU a carico della società Granata S.r.l. (pari ad euro 92.651,00).

Dall'esame della relazione dell'Organo di revisione sullo schema di rendiconto risulta che il criterio di calcolo adottato è quello ordinario, secondo i criteri indicati dal principio contabile 3.3 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011, ma non vi è alcuna considerazione sulla congruità di tale fondo.

Invitato a fornire dimostrazione della congruità del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione dell'anno 2019, l'Ente ha inviato i relativi prospetti di calcolo.

Dall'esame di tali prospetti emerge unicamente l'indicazione delle voci che hanno concorso alla formazione del fondo, senza tuttavia alcuna dimostrazione in ordine alla corretta applicazione dei criteri di calcolo previsti dal punto 3.3. dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011 nei termini che verranno di seguito esposti.

Per altro verso, non sono state indicate, sebbene siano state richieste, le voci di entrata escluse dal calcolo e le relative motivazioni.

Quest'ultima informazione, peraltro, non si evince nemmeno dall'esame della nota integrativa al bilancio 2019-2020 dove vi è un'indicazione generica delle entrate escluse che riproduce sostanzialmente il testo del principio contabile senza alcuna ulteriore specificazione che consenta, in sede di controllo, di verificare i criteri adottati per operare tali esclusioni.

In punto di fatto, dai prospetti inviati in sede istruttoria risulta che non tutti i capitoli di entrata sono stati considerati. Ad esempio, del titolo 1 vengono considerati solo tre capitoli la cui somma dei residui finali è di euro 582.682,28 a fronte di residui complessivi di euro 1.534.727,60. Per il titolo 3 vengono considerati tre capitoli per un totale residui di euro 120.569,30 a fronte di residui complessivi di euro 397.710,75.

Al fine di disporre di un quadro aggiornato di tale contesto, da un preliminare esame dei dati di rendiconto dell'anno 2020 è emerso un incremento del FCDE di euro 99.293,82, sostanzialmente riconducibile alle entrate del titolo 3 – tipologia 200 *Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti* per cui è stato accantonato l'importo di euro 178.010,86 a fronte dell'importo di euro 69.274,39 accantonato con il rendiconto dell'anno 2019.

Per le entrate del titolo 1, invece, vi è stata diminuzione in quanto è stato previsto un accantonamento di euro 517.649,67 a fronte di euro 521.663,84. Seppur lieve, tale riduzione sembra in contro tendenza rispetto all'incremento dei residui attivi, nel 2020 pari ad euro 1.607.352,98.

Tenuto conto dell'esito della descritta istruttoria, svolta in contraddittorio con l'Ente, la Sezione rileva, per l'anno 2019, significativi elementi di incertezza nelle modalità di determinazione del FCDE derivanti da una non corretta applicazione dei principi contabili in materia di determinazione di tale fondo sotto i diversi profili di seguito esposti.

In primo luogo, si evidenzia che l'Ente ha effettuato il calcolo del FCDE solo per alcune voci di entrata del titolo 1 e del titolo 3 senza indicare né nella nota integrativa al bilancio di

previsione, né in sede istruttoria le voci di entrata escluse dal calcolo e la relativa motivazione.

Sul punto si evidenzia che l'esempio n. 5 riportato nell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011 specifica che, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario, in primo luogo, *"individuare le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli"*.

Lo stesso esempio chiarisce che *"[n]on richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:*

- a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,*
- b) i crediti assistiti da fidejussione,*
- c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa"*.

Chiariti tali aspetti, viene infine specificato che *"[c]on riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio"*.

Trattando poi la determinazione del FCDE in sede di rendiconto, nel medesimo esempio n. 5 si prevede che in tale occasione *"è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti"* con riferimento alle entrate che, in sede di redazione del bilancio, sono state ritenute idonee a dare luogo alla formazione di crediti di dubbia o difficile esazione.

Ai fini del rendiconto, pertanto, per l'individuazione delle voci di entrata per le quali si rende necessario determinare il FCDE assumono rilievo i criteri illustrati nella nota integrativa del bilancio.

Ebbene, per il Comune di San Giusto Canavese, tale documento, per l'anno 2019, si limita a riprendere il testo del principio contabile nella parte in cui indica le voci che non concorrono alla determinazione del fondo senza ulteriori specificazioni che ne consenta una puntuale individuazione.

A fronte di tali specificazioni la Sezione ritiene che l'Ente non abbia adeguatamente assolto all'obbligo di fornire un'adeguata illustrazione dei motivi per cui non ha ritenuto determinate entrate di dubbia o difficile esazione.

Il tenore letterale della nota integrativa al bilancio 2019-2021 sul punto è del tutto generica sia con riferimento alla tipologia di entrate ritenute di incasso certo e sia con riferimento alle ragioni per cui per tali entrate non sussisterebbe alcun rischio di riscossione.

Per la scelta di non considerare di dubbia e difficile esazione determinate entrate il principio contabile richiede una "*adeguata illustrazione*" nella nota integrativa del bilancio di previsione.

Tale onere non può considerarsi assolto qualora di tali entrate non venga data una specifica indicazione e, soprattutto, non vengano illustrate le ragioni per cui per le stesse non sussisterebbe un rischio di riscossione.

La facoltà concessa da tale principio contabile, infatti, deve essere necessariamente ancorata ad una concreta prospettiva di effettivo incasso delle entrate escluse dal calcolo del FCDE; prospettiva di cui deve essere data adeguata dimostrazione.

In difetto di tale oculata valutazione vi è il pericolo che non venga correttamente stimato il rischio connesso alla riscossione di tali entrate, con conseguente pregiudizio per gli equilibri di bilancio derivante dall'assunzione di impegni di spesa che potrebbero non trovare un'adeguata copertura.

Ciò posto, a fronte dell'indeterminatezza dei contenuti delle richiamate note integrative, la Sezione prende atto che il FCDE è stato effettivamente accantonato con riguardo solamente a parte delle entrate proprie dell'Ente.

In valore assoluto, considerando le sole entrate dei titoli 1 e 3, il valore di residui attivi su cui l'Ente ha calcolato il FCDE è di euro 703.251,58 a fronte del valore complessivo di euro 1.932.438,35 (ovvero il 36,39%).

Di questi, a mero titolo esemplificativo, euro 1.534.727,60 sono entrate della tipologia 101 (imposte tasse e proventi assimilate) di cui euro 1.019.195,97 relativi ad esercizi precedenti. Per tale tipologia di entrata la capacità di riscossione in conto residui è del 23,30%.

Per le entrate del titolo 3, invece, i residui attivi complessivi sono di euro 397.710,75, di cui 310.725,80 provenienti da esercizi precedenti. La capacità di riscossione in conto residui è del 18%.

Considerati tali dati, la Sezione rileva come l'Ente abbia determinato il FCDE prendendo con riferimento solo una limitata parte dei residui attivi, senza fornire né in nota integrativa del bilancio né in sede istruttoria un'adeguata illustrazione di una così ampia entità di residui attivi ritenuti di certa riscossione.

Tale circostanza pone pertanto in dubbio la congruità del FCDE accantonato nell'anno 2019 in ordine al quale, per i profili in precedenza esposte, l'Ente non ha applicato correttamente

i principi contabili indicati dal punto 3.3. e dall'esempio n. 5 contenuti nell'allegato 4.2 del D.Lgs. n. 118 del 2011.

In tal senso, peraltro, depone anche la circostanza del cospicuo aumento del fondo avvenuto con il rendiconto dell'anno 2020 ma per le sole entrate della tipologia 200 del titolo 3 per cui vi è stato un incremento pari ad euro 108.736,47.

Per le entrate del titolo 1, invece, vi è stato un lieve decremento nonostante l'aumento dei residui attivi complessivi.

Tale circostanza può costituire un fattore di squilibrio per il bilancio dell'Ente dal momento che il FCDE costituisce *"uno strumento contabile preordinato a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una certa quantità di risorse necessarie a bilanciare sopravvenienze che possano pregiudicarne il mantenimento durante la gestione. La previsione di dette poste deve essere congrua per due ragioni: da un lato affinché la copertura del rischio sia efficacemente realizzata, dall'altro affinché lo stanziamento in bilancio non sottragga alla gestione risorse in misura superiore al necessario"* (cfr. 09/SEZAUT/2016/INPR del 18 marzo 2016).

In argomento, si ricorda che il richiamato principio contabile (cfr. esempio 5), ferme restando le indicazioni per la determinazione del fondo da stanziare in sede di bilancio di previsione, afferma che *"[i]n occasione della redazione del rendiconto è verificata la copertura del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti"*.

A tal fine, in sintesi, viene indicato di provvedere:

- a determinare, per ciascuna categoria di entrata che può dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118 del 2011;
- a calcolare, in corrispondenza di ciascuna entrata, la media del rapporto tra gli incassi (in conto residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi cinque esercizi;
- ad applicare all'importo complessivo dei residui una percentuale pari al complemento a cento delle predette medie.

Lo stesso principio prevede inoltre che *"[s]e il fondo crediti di dubbia esigibilità complessivo accantonato nel risultato di amministrazione (costituito dalle quote del risultato di amministrazione vincolato nei precedenti esercizi e dall'accantonamento effettuato nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto) risulta inferiore all'importo considerato congruo*

è necessario incrementare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo crediti di dubbia esigibilità".

In sostanza, in sede di rendiconto "l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio".

Richiamati i menzionati principi che regolano la formazione del FCDE, la Sezione invita l'Ente a darvi puntuale attuazione, con riserva di verificarne la corretta applicazione in occasione dell'esame dei successivi rendiconti.

*** **

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene necessario segnalare le criticità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio. Si ritiene, peraltro, sufficiente e congruo riservarsi le verifiche sull'osservanza delle predette indicazioni nell'ambito delle successive procedure ordinarie di controllo che verranno continuamente svolte dalla Sezione sui principali documenti contabili dell'ente. Resta fermo l'obbligo di riesame delle suddette criticità da parte dell'Amministrazione, al fine di un compiuto ripristino della regolarità amministrativa e contabile (Corte Cost. n. 198/2012).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva:

ACCERTA

Per il rendiconto dell'anno 2019:

- un non adeguato monitoraggio contabile della cassa vincolata;
- il reiterato utilizzo di anticipazione di tesoreria, protrattasi anche negli esercizi 2020 e 2021 (almeno fino al 31 agosto) per importi sempre maggiori;
- l'erronea compilazione del prospetto di verifica degli equilibri, dell'allegato a.1. per la voce relativa al fondo crediti di dubbia esigibilità nei termini indicati in motivazione (punto 3.1), dell'allegato a.2 per l'errata indicazione di diverse voci (punto 3.2) e del prospetto di composizione del risultato di amministrazione con una limitata variazione della quota disponibile;
- difficoltà nella riscossione in conto residui delle entrate proprie;

- la non corretta applicazione dei principi contabili riguardanti la formazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare in bilancio e in sede di rendiconto;

DISPONE

che l'Ente:

- riapprovi, con delibera consiliare, i prospetti del rendiconto dell'anno 2019 per cui sono stati rilevati gli errori indicati in motivazione (punto 3), ivi incluso il prospetto di composizione del risultato di amministrazione;
- provveda a reinserire nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche i prospetti oggetto di correzione;
- adotti le misure organizzative necessarie per potenziare la capacità di riscossione delle entrate proprie in termini di tempestività ed efficacia dell'attività di recupero coattivo;

INVITA

l'Ente a:

- adottare le misure organizzative per superare la crisi di liquidità in atto e ripristinare le condizioni di una sana e regolare gestione della cassa, fermo restando il divieto all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato nei termini indicati dal comma 3-bis dell'art. 187 del TUEL e l'obbligo di un maggior stanziamento in bilancio per il fondo di riserva previsto dall'art. 166 del TUEL;
- dare corretta attuazione ai principi contabili che regolano la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per i profili indicati in motivazione,

RACCOMANDA

all'Ente:

- di dotarsi di strumenti e procedure idonei alla corretta rilevazione contabile delle movimentazioni della propria cassa vincolata al fine di averne adeguata e costante contezza;
- di porre maggiore attenzione nella redazione dei prospetti allegati al rendiconto.


Sollecita l'Organo di revisione ad una attenta vigilanza sulla soluzione delle criticità evidenziate, segnalando a questa Sezione un loro eventuale peggioramento e/o ulteriori criticità.

Dispone, infine, che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di San Giusto Canavese.


Se ne dispone, altresì, la pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2021, svoltasi in videoconferenza con collegamento da remoto.

Il Relatore
Dott. Marco Mormando



Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Polito



Depositato in Segreteria il **30 settembre 2021**

Il Funzionario Preposto

Nicola Mendozza

